

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 27

(Analisi dei fabbisogni)

1. La Regione, attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 , rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali.

(1)

2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'articolo 26.

2 bis. La Regione promuove l'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro, anche al fine di elaborare stime sui risultati socio-occupazionali degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 26. Gli strumenti attuativi prevedono, laddove pertinenti, stime e valutazioni in ordine alle previste ricadute occupazionali degli interventi.

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 17/2020

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 70, lettera g), L. R. 12/2025